



COMUNE di ALIMENA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

INDICE

Art. 1	<i>Disciplina del tributo ed oggetto del regolamento</i>	Pag. 4
Art. 2	<i>Componenti</i>	Pag. 4
Art. 3	<i>Normativa ambientale e assimilazione</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	Pag. 5
Art. 6	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 6
Art. 7	<i>Esclusioni</i>	Pag. 6
Art. 8	<i>Imballaggi secondari e terziari</i>	Pag. 9
Art. 9	<i>Superficie degli immobili</i>	Pag. 9
Art. 10	<i>Costo di gestione</i>	Pag. 10
Art. 11	<i>Determinazione della tariffa</i>	Pag. 10
Art. 12	<i>Articolazione della tariffa</i>	Pag. 11
Art. 13	<i>Periodi di applicazione del tributo e sua decadenza</i>	Pag. 11
Art. 14	<i>Scuole statali</i>	Pag. 11
Art. 15	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 12
Art. 16	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 12
Art. 17	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	Pag. 13
Art. 18	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	Pag. 13
Art. 19	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	Pag. 14
Art. 20	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	Pag. 14
Art. 21	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	Pag. 15
Art. 22	<i>Poteri del comune</i>	Pag. 17
Art. 23	<i>Accertamento</i>	Pag. 17
Art. 24	<i>Sanzioni</i>	Pag. 18
Art. 25	<i>Riscossione</i>	Pag. 19
Art. 26	<i>Interessi</i>	Pag. 20
Art. 27	<i>Rimborsi</i>	Pag. 20
Art. 28	<i>Importo minimo</i>	Pag. 20

Art. 29	<i>Contenzioso</i>	Pag. 21
Art. 30	<i>Disposizioni transitorie</i>	Pag. 21
Art. 31	<i>Disposizioni per l'anno 2013</i>	Pag. 21
Art. 32	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 22
Art. 33	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 22

ART.1

DISCIPLINA DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 applica e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modifiche, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2

COMPONENTI

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.L. 201/11 e successive modificazioni, si articola in una componente "rifiuti" e in una componente "servizi" (maggiorazione di cui all'art. 14 comma 13 del D.L. 201/11).

ART. 3

NORMATIVA AMBIENTALE E ASSIMILAZIONE

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni).
2. L'assimilazione dei rifiuti agli urbani è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche, di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale occupi o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o purché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di rete (gas, acqua, luce). L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di rete (gas, acqua, luce). L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua

applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore ad un metro;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (concessioni, autorizzazioni, D.I.A), fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - i) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - j) le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
2. Non sono inoltre soggetti alla TARES i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
3. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	60%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
MACELLERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
PASTICCERIE-ROSTICCERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978.)	20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di

rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 8

IMBALLAGGI SECONDIARI E TERZIARI

1. In linea con le previsioni del D.Lgs. 152/2006 tra cui gli obblighi imposti dall'art. 221 comma 10 e i divieti previsti dall'art. 226 D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 15/99, la tariffa del tributo si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano e assimilato.

ART. 9

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo e fino a compiuta attuazione (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) delle procedure di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 201/11, la base imponibile a cui applicare la tariffa è costituita - per tutte le unità immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte - dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu .
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 10

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Nella predisposizione del Piano Finanziario sono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi della riscossione, accertamento e contenzioso, gli accantonamenti per rischi /perdite su crediti.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri previsti ed applicati nell'anno 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158 ed è commisurata alla sola superficie .

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SUA DECORRENZA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo articolo 25.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 15

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:
 - a. Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
 - b. Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
 - c. Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
 - d. Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
 - e. Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 30%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART.16

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. L' amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

ART. 17

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
1. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.18

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40%
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto come segue:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 500 mt. ;
 - b. in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita va da oltre 500 mt. e fino a 1000 mt ;
 - c. in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.

ART. 19

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente .

ART. 20

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d. la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - e. le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.
 - f. Le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
 - g. I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongono di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di

obbligazioni solidali e diritto di recesso.

ART. 21

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione, di cui al precedente comma, si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il 20 gennaio successivo a ciascuna di dette annualità. A titolo di esempio: un'occupazione iniziata il 01 novembre 2013 deve essere dichiarata entro il 31 dicembre 2013 (60 giorni dall'inizio dell'occupazione), qualora detta dichiarazione venga omessa (o sia infedele), sarà possibile presentare una dichiarazione utile a sanare la propria posizione per l'annualità successiva (2014) entro il 20 gennaio 2015; in mancanza anche per il 2014 si perpetuerà la medesima omissione o infedeltà del 2013.
4. Nel medesimo termine di 60 giorni deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo. Le variazioni che comportino un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta dal giorno successivo alla perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente e oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea documentazione:
 - a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di dichiarazione del subentrante;

- b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze di luce, gas e acqua per l'immobile in questione unita all'assenza di mobilio e suppellettili;
 - c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione.
6. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
- a. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree
 - b. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ;
 - c. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - d. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - e. le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Il comune mette a disposizione i modelli di dichiarazione al fine di facilitare e ricordare gli

obblighi dichiarativi.

ART. 22

POTERI DEL COMUNE

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
 - inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.
4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 23

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento dell'avviso di accertamento, un rateizzazione commisurata agli importi previsti dal Regolamento comunale generale delle entrate;

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART.24

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/'97. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 1, può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità del tributo.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione;
6. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di euro 100 fino ad una massimo di quattro unità immobiliari.
7. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari, si applica la sanzione amministrativa di euro 500.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
9. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
10. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento del Funzionario responsabile del Tributo. E consentito il pagamento in un'unica soluzione.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o mediante apposito bollettino di conto corrente postale o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24).
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno oggetto di conguaglio entro l'anno successivo.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
7. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento del credito entro la scadenza dei termini fissati, il pagamento del tributo è sollecitato dal comune mediante apposito atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto.
In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'emissione di avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione di sanzioni ed interessi. Ad esecutività dell'avviso di accertamento si procederà ad avviare le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.
8. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale sulle entrate.
9. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. Il carico non può essere più rateizzato.

ART. 26

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 28

IMPORTO MINIMO

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 20 euro per anno d'imposta.

ART. 29
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 30
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi urbani interni, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 31
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013, il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti il 20 settembre 2013, il 20 ottobre 2013, il 20 novembre 2011 e il 31 dicembre 2013; le prime tre a titolo di acconto e l'ultima a titolo di saldo e conguaglio.
2. L'importo delle rate è determinato per i tre acconti, commisurandolo al 90% dell'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbana solida urbana interna. Il saldo sarà effettuato in base alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 con relativo conguaglio.
3. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato entro il termine del 31 dicembre 2013.
4. Per le occupazioni e le variazioni da comunicare con riferimento alla data del primo gennaio 2013 l'obbligo dichiarativo va assolto entro il termine del 31 dicembre 2013.

5. Per le occupazioni e le variazioni indicate nel comma precedente non si applica la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione purché sia rispettato il termine indicato nel comma precedente.

ART. 32

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L 06/12/2011 n. 201, del DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modifiche e integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001.